



Prot. 132/vf

Como, 18 febbraio 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 3/2015

Il Collegio, in collaborazione con EPPI, organizza per il giorno **10 MARZO 2015** dalle **ore 15.00 alle 18.00**, presso l'**AUDITORIUM dell'Istituto Don Guanella in Via T. Grossi 18 a COMO**, un **seminario informativo EPPI** al quale parteciperà il VicePresidente dell'Ente Paolo Bernasconi e il Coordinatore del CIG Rossi Gianpiero.

L'incontro darà diritto a **3 CFP OBBLIGATORI** (previsti dal Regolamento - art. 8) in "*attività formative riguardanti etica, deontologia, materia previdenziale*".

La partecipazione al Seminario è **GRATUITA** e le adesioni verranno raccolte in base ad un **criterio cronologico** di arrivo in segreteria fino ad raggiungimento dei posti in base alla capienza della sala.

Per motivi organizzativi è OBBLIGATORIO confermare l'adesione trasmettendo alla segreteria del Collegio il seguente MODULO.

MODULO DI ADESIONE

Il sottoscritto _____
n. Albo _____ mail _____

PARTECIPERA' AL SEMINARIO EPPI del 10 MARZO 2015

Data _____ firma _____

* * * * *

In occasione dell'Eppincontro si sta valutando l'allestimento di un **EPPIPOINT** dalle 15.00 alle 18.00 dove un funzionario di EPPI potrà dare assistenza ed informazioni sulle posizioni e sulle prospettive previdenziali del singolo iscritto.

Si invita ad indicare orientativamente, utilizzando lo spazio riservato alla descrizione del quesito che vuole porre, l'orario della sua possibile visita al fine di consentire una migliore organizzazione del lavoro.

Vi informiamo che qualora il numero delle adesioni fosse inferiore a 20, per ragioni organizzative, si dovrà annullare l'EPPIPOINT.

Sarà, ovviamente, cura dell'Ente informare al termine delle prenotazioni qualora questa eventualità si dovesse avverare.

Per prenotarsi occorrerà compilare il format on-line che sarà attivo 15 giorni prima dell'evento, sul sito dell'EPPI.

DAL COLLEGIO

Acustica in edilizia, pubblicate nuove norme tecniche

Sono state pubblicate 2 nuove norme tecniche in materia di acustica:

- UNI 11569 "Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio - Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai"
- UNI/TS 11326-2 "Acustica - Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica - Parte 2: Confronto con valori limite di specifica"

Rilascio copia variazione Docfa

L'ufficio provinciale di Como comunica che in riferimento alla segnalazione circa il mancato rilascio dei documenti Docfa da parte dell'Ufficio di Como, segnala che tali documenti sono sottoposti alla disciplina di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e successive mod. e int.

In particolare tale accesso, per gli atti di competenza dell'area Territorio, è stato regolamentato con provvedimento n. 47054 del 13.06.2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio.

Tale provvedimento stabilisce, in conformità alla norma generale, che sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti in questione tutti i soggetti che hanno un interesse personale, concreto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l'accesso.

In assenza di tali interessi, l'accesso deve essere negato.

Orario di apertura dell'URP

L'Agenzia delle Entrate - Ufficio Prov. di Como - comunica che da lunedì 16.02.2015 l'Ufficio relazioni con il Pubblico osserverà i seguenti orari:

- UTENZA PRIVATA: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 12.30
- UTENZA TECNICA: martedì e giovedì dalle 09.00 alle 12.00

Per esigenze particolari ed eccezionali al di fuori degli orari suddetti, fissati per l'udienza tecnica, si potrà chiedere di essere ricevuti dal Direttore.

Atti immobiliari - siglato protocollo d'intesa tra notai e ingegneri

Assicurare ai soggetti coinvolti nelle negoziazioni immobiliari un trasferimento sicuro sotto il profilo della regolarità urbanistica, edilizia e dell'agibilità, e, al tempo stesso, garantire una bassa incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria relative alle difformità urbanistico-edilizie e dell'agibilità. Sono questi i presupposti alla base del **protocollo d'intesa** siglato tra il **Consiglio Nazionale del Notariato (CNN)** e il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)** ed in merito agli **atti di trasferimento immobiliare**.

Un impegno preciso che si concretizza nella redazione di una perizia tecnica da parte di un ingegnere libero professionista dalla quale risulti l'esatta descrizione degli immobili, la conformità catastale allo stato di fatto e l'esame edilizio e urbanistico degli stessi. Tutto questo a supporto dell'attività del notaio. Definiti dal protocollo anche i contenuti minimi della perizia.

Dall'indicazione degli accertamenti svolti, compresa la data di accesso ed i rilievi dell'immobile, alla descrizione dell'immobile oggetto del trasferimento, con l'indicazione di tutti i dettagli utili quali l'ubicazione, la modalità di accesso dalla pubblica viabilità, la destinazione d'uso e le caratteristiche per i fabbricati nonché la destinazione urbanistica, la conformazione, la morfologia e l'estensione reale per i terreni. Per proseguire con la specificazione delle

proprietà confinanti che delimitano il bene immobile e ancora l'attestazione circa la conformità allo stato dei fatti dei dati catastali e delle planimetrie.

Non da ultimo l'esame e la descrizione urbanistica ed edilizia degli immobili, in particolare con il reperimento dei relativi titoli abilitativi, compresi quelli inerenti l'agibilità degli stessi o, in base alle situazione, al suo relativo accertamento. Analisi ed indicazioni puntuali che gli ingegneri possono integrare in relazione anche alle specifiche esigenze del caso concreto e, comunque, sempre in base alle richieste ricevute dal notaio. Il CNI si impegna, infine, a divulgare questo protocollo alle categorie aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche, organizzazione che raggruppa circa 600mila professionisti italiani tra ingegneri, architetti, chimici, periti agrari, agronomi, periti industriali, geometri e geologi, al fine di consentirne la più ampia adesione possibile.

Lavori elettrici: ritirata la terza edizione della Norma CEI 11- 27

Dall'1.02.2015, la terza edizione della Norma CEI 11-27 non è più utilizzabile. L'edizione del 2005 viene ritirata e sostituita dalla 4° edizione, pubblicata lo scorso anno.

La quarta edizione della Norma CEI 11-27, pur avendo mantenuto pressoché invariate le procedure di lavoro e le qualifiche degli operatori (PES e PAV), ha apportato sostanziali modifiche all'approccio al rischio.

E' variato inoltre il campo di applicazione della Norma, per consentire un completo allineamento alla legislazione italiana (Dlgs 81/08).

Le distanze limiti per i lavori sotto tensione ed in prossimità contenuti nella nuova edizione della Norma, si riducono rispettivamente da 15 cm a 0 e da 65 cm a 30 cm.

Le nuove figure URI (Unità o persona designata alla responsabilità complessiva dell'impianto elettrico) e URL (Unità o Persona cui è demandato l'incarico di eseguire il lavoro) consentono una migliore formalizzazione degli incarichi anche nelle aziende strutturate.

Si segnala inoltre che la Norma CEI 11-27, nell'art.4.15.5 prescrive che "nell'affidare lavori elettrici in appalto, i Committenti devono richiedere che il personale operativo sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori secondo la presente norma".

Il Committente deve quindi assicurarsi (richiedendo gli attestati al datore di lavoro) che il personale chiamato a svolgere lavori elettrici sia PES o PAV o idoneo nel caso di lavori in tensione.

Due progetti di norma in materia di cavi per alta tensione

Sono stati appena pubblicati sul sito del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - due progetti di norma sui cavi per alta tensione.

Rimarranno a disposizione degli interessati fino al 23 marzo 2015.

Il **progetto "C.1138** : Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 kV a 30 kV" riguarda i cavi isolati in gomma, avente isolamento estruso per tensioni da 1 a 30 kV a posa fissa, e adatti per tensioni da 1 a 6 kV, per posa mobile.

Il documento ha lo scopo di fornire le principali regole costruttive per detti cavi e di stabilire le condizioni di prova a cui essi devono rispondere nel collaudo.

Fornisce inoltre alcune indicazioni ed informazioni circa i criteri di scelta e di impiego dei cavi in relazione alle condizioni di servizio e di posa.

Il **progetto "C.1139** : Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV" riguarda invece cavi isolati con materiale termoplastico a base di

polivinilcloruro (PVC) e rivestiti da una guaina di analogo materiale, adatti per posa fissa in sistemi elettrici con tensione nominale U di 1 kV e 3 kV a frequenza industriale.

I cavi con tensione nominale U_0/U di 0,6/1 kV previsti dalla presente Norma sono destinati ad impianti elettrici in c.a. di pari tensione e ad impianti in c.c. con tensione nominale non superiore a 1,5 kV tra le fasi e 0,9 kV verso terra.

La Norma avrà lo scopo di dare le principali regole costruttive per detti cavi e di stabilire le condizioni di prova a cui essi devono rispondere nel collaudo e di fornire alcune indicazioni ed informazioni circa i criteri di scelta e di impiego dei cavi in relazione alle condizioni di servizio e di posa.

**Lampade
fluorescenti a
doppio attacco:
nuova Norma
CEI 34-3**

E' stata pubblicata, dal Comitato Tecnico 34 (Lampade e relative apparecchiature), la Norma CEI 34-3 CEI EN 60081:2014-12.

Il documento è la versione consolidata della CEI EN 60081 comprensiva delle Modifiche A1, A2, A3, A4, A5.

La Norma specifica le prescrizioni di prestazione delle lampade fluorescenti a doppio attacco per illuminazione generale e comprende i seguenti tipi di lampade:

- a) lampade con catodi preriscaldati ad alta resistenza, progettate per funzionare alle frequenze c.a. di rete senza starter e funzionanti anche ad alta frequenza;
- b) lampade con catodi preriscaldati a bassa resistenza, progettate per funzionare alle frequenze c.a. di rete, senza starter e funzionanti anche ad alta frequenza;
- c) lampade con catodi preriscaldati, progettate per funzionare ad alta frequenza;
- d) lampade con catodi non preriscaldati, progettate per funzionare alle frequenze c.a. di rete;
- e) lampade con catodi non preriscaldati, progettate per funzionare ad alta frequenza.

Per alcune lampade i fogli delle caratteristiche sono contenuti nella presente Norma.

Per altre lampade comprese nel campo di applicazione della Norma, i dati corrispondenti sono forniti dal costruttore della lampada o dal venditore responsabile.

Si sottolinea che i Fogli delle caratteristiche (Data sheets) contenuti nella Norma, sono solamente in versione originale inglese.

**Abbonamento
CEI**

La normazione tecnica è strumento essenziale allo sviluppo delle attività professionali e la sua conoscenza è essenziale per il miglioramento e la crescita competitiva dei professionisti. Per questo il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha deciso di avviare una più stretta collaborazione con il CEI-Comitato Elettrotecnico Italiano, l'ente preposto all'elaborazione di norme tecniche nel campo dell'elettronica, dell'elettrotecnica e delle telecomunicazioni.

In qualità di Socio del CEI, il CNPI ha la possibilità di ottenere condizioni particolarmente vantaggiose per la sottoscrizione dell'abbonamento alle Norme CEI. La raccolta delle Norme CEI comprende 6.219 pubblicazioni in costante e continuo aggiornamento, per un valore di copertina totale pari a 362.678 euro. L'abbonamento alla raccolta completa (CEI Electra Omnia SOO1) ha un prezzo di riferimento, per singolo utente, pari a 7.800 euro per il primo anno e pari a 4.680 euro per gli anni successivi.

L'offerta del CEI riservata agli iscritti ai Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è in funzione del numero totale di abbonati; il prezzo dell'abbonamento annuale per la serie generale S001 è pari a 400 euro, per un numero di abbonati compreso tra 500 e 999 unità, si dimezza oltre le 1000 adesioni e decresce ulteriormente sino ad un prezzo di 40 euro per un numero di abbonati pari o superiore alle 10.000 unità.

Al vantaggio di essere regolarmente in possesso delle più aggiornate versioni delle norme tecniche del CEI, si aggiungerà la possibilità di usufruirne in modo più agevole rispetto al passato e di accedere ad ulteriori benefici che deriveranno dalla crescente collaborazione tra CNPI e CEI.

Siamo perciò a chiedervi di aderire numerosi a questa iniziativa rispondendo al sondaggio, perché con numeri importanti i vantaggi per ciascuno si amplificheranno.

<http://www.cnpi.org/index.php/questionario/>

F24 per pagare i contributi

Dal 23 febbraio i periti industriali liberi professionisti potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali.

Il modello di pagamento unificato permette di effettuare i versamenti direttamente online, tramite il sito dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite i servizi bancari e postali.

I vantaggi sono evidenti: non solo basterà una sola semplice operazione ad ogni scadenza contributiva, ma sarà possibile utilizzare gli eventuali crediti tributari in compensazione. L'Agenzia delle Entrate provvederà a breve, su richiesta dello stesso Ente, a definire i codici da indicare nel modello F24 in modo da rendere l'accordo operativo.

Il nuovo servizio è frutto di un protocollo d'intesa, dopo che Eppi ed Agenzia delle Entrate si sono accordate sui delicati aspetti amministrativi e finanziari per attivare anche per i periti industriali liberi professionisti il versamento unitario. D'altro canto, l'ente di previdenza potrà ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare quindi misure di controllo più immediate ed efficienti.

Nuova guida sulle agevolazioni per il risparmio energetico

In seguito ai recenti aggiornamenti legislativi su detrazioni fiscali e risparmio energetico (proroga detrazione del 65%, estensione dell'agevolazione ad altri interventi, aumento della ritenuta d'acconto sui bonifici, ecc. previsti dalla Legge Stabilità 2015), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida aggiornata a gennaio 2015.

Ricordiamo che l'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica consiste in una detrazione Irpef o Ires pari al 65% della spesa sostenuta (a tutto il 2015) da spalmare in 10 anni ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il limite massimo di spesa varia in base alla tipologia di intervento realizzato:

- 100.000 euro per la riqualificazione energetica di edifici esistenti
- 60.000 euro per interventi sull'involucro dell'edificio (per esempio, pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)
- 60.000 euro per l'installazione di pannelli solari
- 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- 60.000 euro per l'acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del D.Lgs. 311/2006 (solo per l'anno 2015)

- 30.000 euro per l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l'anno 2015)

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf

"Bonus mobili 2013-2015" - il nuovo vademecum operativo per accedere alle agevolazioni

Chi ha effettuato interventi di recupero edilizio, usufruendo della relativa detrazione fiscale del 50%, può beneficiare di un ulteriore incentivo per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati agli immobili oggetto della ristrutturazione, fino ad un massimo di spesa di 10.000 euro.

A seguito della modifica apportata dalla Legge di Stabilità 2015, anche la detrazione Irpef del 50% è prorogata a tutto il 2015, ossia per le spese effettuate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Ma come usufruire dell'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto di arredi? FederlegnoArredo, in collaborazione con altre associazioni, ha pubblicato la guida "Bonus mobili 2013-2015", alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi.

La guida è così strutturata:

- cos'è il bonus mobili
- chi sono i beneficiari
- l'arco temporale dell'agevolazione
- il collegamento agli altri interventi di ristrutturazione edilizia
- i beni agevolabili
- le modalità di pagamento

http://www.federmobili.it/upload/attivita%20istituzionali/VademecumBONUS_MOBILI_2013-2015.pdf

Iva, professionisti, imprese e PA: arrivano le istruzioni operative per lo *split payment-sanatoria* entro l'8 febbraio 2015

D.M. 23.01.2015
G.U. 03.02.2015,
n. 27

Ag. Entrate
Circ. 09.02.2015,
n. 1/E

La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha previsto che **dal 1° gennaio 2015** le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione siano predisposte con il sistema dello *split payment*, che **consiste nell'addebito dell'Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l'operazione, ma con versamento dell'imposta a carico del committente.**

Ciò implica che le PA che acquistano beni e servizi non dovranno più pagare l'Iva ai fornitori per le fatture emesse e per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data, ma dovranno versarla direttamente all'erario.

I fornitori di beni e servizi dovranno emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti"; essi non sono tenuti al pagamento dell'imposta e registrano le fatture emesse senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.

L'Iva diventa esigibile nel momento in cui vengono pagati i corrispettivi ai fornitori.

Le PA possono comunque optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.

Il versamento dell'Iva è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile.

Le Amministrazioni devono annotare le fatture entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è diventata esigibile.

Il monitoraggio sul rispetto delle procedure e dei versamenti sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di specificare le regole applicative della norma e fornire ulteriori chiarimenti, è stato pubblicato oltre ad un decreto ministeriale anche una Circolare da parte dell'Agenzia delle Entrate che descrive:

L'ambito di applicazione

Le PA individuate tenute ad applicare la scissione dei pagamenti sono:

- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti (Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni)
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- Istituti universitari
- Aziende sanitarie locali
- Enti ospedalieri
- Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
- Enti pubblici di assistenza e beneficenza
- Enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

I soggetti esclusi

I soggetti esclusi dal meccanismo dello split payment sono:

- Enti previdenziali privati o privatizzati
- Ordini professionali
- Enti ed istituti di ricerca,
- Agenzie fiscali
- Autorità amministrative indipendenti
- ARPA
- ACI
- ARAN
- AgID
- INAIL
- ISPO

L'indice delle PA

Al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti è possibile accedere all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell'anagrafica dell'IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico acquirente.

Sanzioni e sanatoria

Non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento dell'IVA commesse fino **all'8 febbraio 2015**.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+ricolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/03/15A00690/sg>

**Partite IVA e
Regime dei
minimi:
probabile
ritorno al
vecchio**

INPS
Circ. 10.02.2015,
n. 29

Il nuovo regime dei minimi non piace alle partite IVA. Non che ci sia stato bisogno di una conferma, ma ad ammetterlo è stato lo stesso **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (MEF) che nel consueto aggiornamento dell'Osservatorio sulle partite IVA ha rilevato un anomalo incremento nei mesi di novembre e dicembre 2014.

Il MEF ha giustificato l'andamento osservando come lo stesso possa essere stato influenzato dalla novità contenuta nella legge di stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo regime forfetario in sostituzione del preesistente regime fiscale di vantaggio, le cui caratteristiche sarebbero decisamente più

vantaggiose.

Intanto, c'è da registrare la pubblicazione della circolare INPS n. 29/2015 "Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190" con la quale vengono forniti chiarimenti in merito a:

1. soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta;
2. esclusione dai benefici previsti per particolari categorie;
3. modalità di entrata nel regime agevolato e relativi termini;
4. modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza;
5. convenzione con Agenzia delle Entrate in ordine alle modalità ed ai tempi per la trasmissione dei dati;
6. istruzioni operative alle strutture territoriali.

In riferimento alle **modalità di uscita dal regime agevolato e relativa decorrenza**, l'INPS chiarisce che il comma 82 della Legge di Stabilità 2015 prevede che il regime previdenziale agevolato cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso. Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, il regime previdenziale agevolato cesserà all'origine e verrà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato. L'abbandono del regime agevolato, o il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

L'uscita dal regime agevolato si può verificare, pertanto, in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
- scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
- comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dall'1 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

